



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Fasc. Anac n. 3889/2017

Oggetto: Proposta di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione nei confronti della società **Apulia s.r.l.** (C.F. 05937430725) limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto integrato relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) – CIG: 6407584995 - Art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Premessa

VISTO l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

RICHIAMATE le Linee Guida finora adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità) congiuntamente al Ministero dell'Interno, consultabili per intero sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90»;

ESAMINATI gli atti e i documenti acquisiti in relazione al procedimento in oggetto e allegati alla presente proposta;

In fatto

CONSIDERATO CHE:

- L'intervento di “recupero del Teatro Comunale” di Acquaviva delle Fonti (BA) risulta inserito tra le priorità individuate nell'Accordo di programma quadro dei “Beni ed attività culturali”, avente ad oggetto il “recupero architettonico, funzionale e di adeguamento e potenziamento infrastrutturale



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

dei teatri antichi della Puglia”, e consiste in un appalto integrato di lavori previa redazione della progettazione esecutiva, dell’importo complessivo di € 3.900.000,00, finanziato per € 2.900.000,00 con contributo della Regione Puglia e per € 1.000.000,00 con fondi di bilancio dell’Amministrazione comunale appaltante;

- Per la realizzazione del suddetto intervento, con determinazione n. 598 del 23 settembre 2015, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando il metodo del confronto a coppie per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche (CIG: 6407584995);
- Con determinazione n. 919 del 29 dicembre 2015, l’appalto è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, composto dalla società Apulia s.r.l. in qualità di mandataria e dalla società Pi-Group s.r.l. in qualità di mandante;
- Il relativo contratto è stato sottoscritto solo in data 4 aprile 2017, a distanza di più di un anno dall’aggiudicazione definitiva, all’esito di un lungo contenzioso giurisdizionale promosso nel 2016 dinanzi a Tar e Consiglio di Stato da due ditte concorrenti, la Edil Co s.r.l. e la Edilres s.r.l. – classificatesi rispettivamente seconda e terza nella procedura di gara – che, tuttavia, sono risultate entrambe soccombenti in ogni grado di giudizio;
- Con nota del 26 maggio 2017, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Bari ha espresso il proprio parere di competenza sul progetto esecutivo predisposto dall’ATI Apulia/Pi Group, indicando la necessità di apportare agli elaborati progettuali diversi adeguamenti e varianti, tra cui, in particolare, l’esigenza di evitare l’installazione di pannelli fotovoltaici sul teatro storico comunale, come era stato invece originariamente proposto dal raggruppamento affidatario in sede di offerta tecnica. Senza considerare che, anche per questo aspetto progettuale, la commissione di gara ha attribuito all’offerta tecnica di Apulia il massimo punteggio;
- Con nota del 31 agosto 2017, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha chiesto alla società Apulia, capogruppo dell’ATI affidataria, di sanare i profili di incongruenza rilevati e di adeguare il progetto esecutivo in conformità con il parere della Soprintendenza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione;
- In data 21 luglio 2017, a seguito delle vicende giudiziarie di cui è cenno nel prosieguo, la società Edil Co s.r.l. – seconda classificata nella procedura ad evidenza pubblica - ha notificato al Comune di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Acquaviva delle Fonti un atto di costituzione in mora, chiedendo la risoluzione contrattuale e la revisione in autotutela dell'aggiudicazione disposta a favore dell'ATI Apulia/Pi Group. Il Comune, tuttavia, ha deciso di non procedere al riesame sollecitato dall'impresa seconda classificata e di proseguire, invece, l'*iter* dell'appalto integrato, chiedendo all'Autorità la verifica dei presupposti per l'attivazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014;

VISTA l'ordinanza di custodia cautelare e di sequestro preventivo, emessa in data 27 giugno 2017 dal GIP presso il Tribunale di Bari, dott. Francesco Agnino, nell'ambito del procedimento penale n. 17289/15 R.G.N.R., con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di ***, legale rappresentante e amministratore unico di Apulia srl, e di ***, architetto progettista per conto di quest'ultima società, indagati entrambi per turbativa d'asta (art. 353, comma 2, c.p.) con riferimento alla gara d'appalto relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti;

RITENUTO di doversi riportare integralmente al provvedimento cautelare del GIP per quanto riguarda la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto penalmente rilevanti, fatta salva la valutazione ulteriore e autonoma circa la loro consistenza e gravità nella fattispecie, ai fini della proposizione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014;

RILEVATO CHE:

- L'*iter* procedurale dell'appalto integrato per il recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti ha registrato fenomeni collusivi e una serie di irregolarità e di anomalie, che ne fanno supporre con ogni probabilità la gestione fraudolenta e l'esito compromesso delle operazioni di aggiudicazione;
- L'attività di manipolazione e di condizionamento della procedura in questione sarebbe avvenuta con il coinvolgimento e la compartecipazione di ***, *** dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti, e di ***, *** dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle, rispettivamente *** della commissione di gara. I suddetti commissari di gara avrebbero indebitamente attribuito punteggi di favore all'offerta tecnica presentata dall'ATI Apulia/Pi Group, consentendo a tale raggruppamento concorrente di ottenere il massimo della valutazione e di risultare conseguentemente aggiudicatario dell'appalto. La stessa scelta di ***, quale commissario di gara esterno alla stazione appaltante, sembra essere stata assunta al fine di agevolare la posizione della società Apulia nell'aggiudicazione dell'appalto;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Ad inquinare la procedura d'appalto ha contribuito senz'altro la fitta e consolidata rete di rapporti del tutto inopportuni, poco trasparenti¹ e di natura ampiamente collusiva stabilitasi tra i soggetti indagati - pubblici funzionari, da un lato, e referenti a vario titolo della società Apulia, dall'altro - con la preordinata finalità di procurarsi un'adeguata, stabile e incondizionata sponda di protezione e di sostegno in seno all'ente locale appaltante per costringere l'azione amministrativa a scelte utilitaristiche a favore della società Apulia e poter pilotare l'affidamento delle commesse pubbliche;
- Vanno richiamati in questa sede, a titolo di esempio, i numerosi contatti telefonici registrati nel periodo di svolgimento della gara d'appalto tra ***² e ***³ - a testimonianza non solo dell'esistenza di una salda conoscenza e frequentazione tra i due indagati, ma anche di una indubbia anomalia dei loro rapporti - o ancora l'incontro tra ***, componente della commissione di gara, e *** avvenuto il 19 dicembre 2015, in corso di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata, ossia in una fase cruciale della procedura di evidenza pubblica. Senza dimenticare la circostanza che l'ATI, di cui è capofila la società Apulia, si è aggiudicata l'appalto proprio in forza del massimo punteggio riconosciuto in via discrezionale dalla commissione di gara sull'offerta tecnica;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- A ***, *dominus* della società Apulia, e a ***, *** per conto della stessa società, è attribuito anche il delitto di istigazione alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 322, comma 2, c.p., per aver offerto, per il tramite del braccio destro di ***, una somma di denaro pari a 5.000 euro a ***⁴, *** del Comune di Acquaviva delle Fonti, nel mese di ottobre 2015, in concomitanza con l'indizione di due procedure d'appalto ad evidenza pubblica da parte dell'ente locale, tra cui la gara per l'affidamento dei lavori di recupero del Teatro Comunale;
- Sempre sul versante prettamente corruttivo, vale la pena segnalare anche l'incontro strategico tra *** e il citato ***, avvenuto il 3 dicembre 2015, immediatamente a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara *de qua*: anche in tale occasione, il titolare della società Apulia non ha fatto alcun mistero del suo proposito di ottenere l'assegnazione

¹ Lo stesso Gip rileva, nell'ordinanza di custodia cautelare, la «capacità degli indagati di intessere rapporti opachi e illegali, in vista della realizzazione degli interessi devianti di cui sono portatori», p. 36.

² Presidente della commissione di gara.

³ Progettista per conto della società Apulia.

⁴ L'episodio relativo al tentativo di corruzione è stato immediatamente denunciato dal Vice Sindaco.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

dell'appalto, manifestando chiaramente la sua disponibilità a corrispondere somme di denaro (quantificabili in 10,000/20,000 euro) a titolo di illecita remunerazione in caso di aggiudicazione⁵;

In diritto

PREMESSO CHE:

- Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014 disciplina l'applicazione di due misure tra loro alternative: l'ordine di rinnovazione degli organi sociali [lett. a)] e la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto [lett. b)]. Tali misure, di natura prettamente cautelare, possono essere disposte qualora l'autorità giudiziaria proceda per i delitti contemplati nella norma stessa ovvero siano altrimenti rilevate "*situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali?*" attribuibili all'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture;
- Nel caso di misure di straordinaria e temporanea gestione, di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), la precipua finalità della norma è la salvaguardia dei tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante l'inserimento di un presidio di legalità nella conduzione del contratto, al fine di garantire, da un lato, che le indagini della magistratura sui fatti illeciti connessi alla gestione dell'appalto pubblico non ne ritardino l'esecuzione e, dall'altro, che dall'attuazione di quest'ultimo non consegua un profitto per l'operatore economico coinvolto, almeno fino al definitivo accertamento delle responsabilità in sede penale. A tal fine, la norma opera un bilanciamento fra l'interesse alla sollecita realizzazione delle opere pubbliche e alla continuità di servizi indifferibili sotto un'egida legalitaria e l'esigenza di contenere ogni illecita utilità o indebito vantaggio riconducibile a condotte *lato sensu* corruttive e fraudolente nell'assegnazione ed esecuzione di pubblici appalti e concessioni;
- Conseguentemente, l'applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione presuppone: 1) l'esistenza di un contratto pubblico in corso di esecuzione; 2) l'esistenza di un procedimento penale per i delitti di matrice corruttiva contemplati nella norma ovvero di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili al soggetto

⁵ Cfr. ordinanza di custodia cautelare, p. 14. Anche in questo caso, l'episodio di istigazione alla corruzione è stato prontamente segnalato dal *** alle Forze dell'Ordine.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

aggiudicatario dell'appalto; 3) il *fumus boni juris*, relativamente alla consistenza della notizia di illecito; 4) la particolare gravità dei fatti contestati;

- In un'ottica interpretativa necessariamente garantista, il *fumus boni juris* richiede che le circostanze concrete e gli elementi acquisiti sul fatto abbiano uno spessore probatorio oggettivo in grado di ammettere, in termini di qualificata probabilità, la loro incidenza o interferenza sulla contaminazione di un appalto pubblico nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, e che siano connessi ad un'attività di tipo illecito riconducibile all'impresa aggiudicataria, potendo ad esempio giustificare, in un procedimento penale, l'emissione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari o l'adozione di un decreto di rinvio a giudizio;

RITENUTO CHE nel caso di specie sussista appieno il *fumus boni juris* con riferimento ai seguenti elementi:

- Gli episodi di istigazione alla corruzione, in cui risultano coinvolti *** e ***, sono stati chiaramente approntati in un contesto di provocata ambiguità e con lo scopo di ottenere le commesse pubbliche. Sul punto, lo stesso GIP ha ritenuto *«pienamente ragionevole la lettura del comportamento in questione come offerta fatta al pubblico ufficiale per ottenerne la disponibilità ad esercitare complessivamente le sue funzioni in un modo comunque indebitamente vantaggioso per l'istigatore (ad esempio, "pilotando" la gara d'appalto)»*⁶, considerando la proposta di remunerazione in favore del pubblico ufficiale pienamente idonea ad avviare la contrattazione illecita tipica della fattispecie corruttiva. Peraltro, l'accertamento di tali circostanze è stato reso incontrovertibile dalla immediata denuncia del *** alle Forze dell'Ordine e dalla conseguente attivazione di registrazioni fonografiche con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi;
- L'attività d'indagine ha consentito di svelare l'esistenza di un articolato sistema, promosso principalmente da ***, finalizzato alla gestione fraudolenta delle operazioni di aggiudicazione della gara d'appalto indetta dal Comune di Acquaviva delle Fonti attraverso una serie di intese collusive, contatti anomali e ingiustificati rapporti amichevoli tra componenti della commissione di gara e impresa partecipante alla gara stessa, in assoluto spregio delle elementari regole di trasparenza, *par condicio* e concorrenza. A proposito di questa consolidata rete di rapporti e contatti, lo stesso GIP ne rimarca la natura necessariamente collusiva *«intendendosi per collusione qualsiasi rapporto clandestino, intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto ad*

⁶ Ordinanza di custodia cautelare, p. 14.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

*influire sull'esito della stessa*⁷. Ciò che rileva è, quindi, l'assenza di doverosa equidistanza e imparzialità tra i componenti della commissione di gara e i partecipanti alla gara stessa. Questa trama di rapporti, architettata su una commistione anomala e del tutto inopportuna di interessi, è di per sé sintomatica di accordi collusivi, in quanto favorisce e determina un atteggiamento di disponibilità, se non addirittura di vero e proprio asservimento, del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e costituisce «*indizio grave, preciso e concordante nel senso del raggiungimento di un'intesa finalizzata a condizionare il pubblico incanto in favore del privato*»⁸. A nulla rilevando il fatto che la manipolazione della procedura di gara non abbia prodotto l'effettiva e concreta alterazione del risultato e, per l'effetto, cagionato un danno patrimoniale a carico della P.A., poiché ai fini della configurabilità dell'art. 353 c.p. è sufficiente il semplice turbamento della procedura, ossia l'uso distorto del potere discrezionale della stazione appaltante: «*In conclusione, quel che rileva è che le scelte discrezionali della stazione appaltante sul come selezionare il contraente siano state concepite e condizionate dalle collusioni degli indagati in funzione dell'alterazione della gara, così da favorire anche solo potenzialmente il soggetto predestinato, poi comunque, risultato aggiudicatario*»⁹;

- Sulla base di questi elementi, il giudice penale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di *** e ***, optando in entrambi i casi per la misura cautelare personale degli arresti domiciliari;

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità individua, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, commisurandola in base al criterio della gravità dei fatti, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, la pervasività del sistema illecito, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere;

RITENUTO CHE nel caso di specie, per la valutazione della **gravità dei fatti**, sono particolarmente significativi gli elementi di seguito indicati:

- A prescindere da un rapporto di causalità efficiente tra l'attività collusiva posta in essere dagli indagati e l'effettiva alterazione dell'esito della gara, va senz'altro evidenziata l'offensività *in re ipsa* della condotta di *** e di ***, volta a compromettere la regolarità della procedura d'appalto e ad

⁷ Ordinanza di custodia cautelare, p. 7.

⁸ *Ibidem*, p. 21.

⁹ *Ibidem*, p. 29.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

influenzarne il risultato mediante pressioni e condizionamenti della commissione di gara nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa. A giudicare dalla fitta trama di contatti impropri e clandestini, rilevati in corso di procedura, tra i componenti della commissione di gara (***) e gli esponenti dell'impresa capofila dell'ATI risultata poi aggiudicataria dell'appalto, non si possono non ravvisare, nel caso di specie, i caratteri della vera e propria devianza rispetto alle ordinarie regole procedurali poste a tutela dei più elementari canoni di trasparenza, correttezza e imparzialità nel settore dei pubblici incanti;

- Ad attestare, altresì, l'indubbia gravità oggettiva della fattispecie in esame contribuisce tanto il carattere non occasionale né estemporaneo delle suddette condotte – sintomatico, dunque, della facilità e consuetudine al ricorso a tali metodi – quanto la sorprendente capacità e dimestichezza degli indagati nell'attività corruttiva: nella valutazione sull'adeguatezza e la proporzionalità del regime cautelare da disporre, il GIP ha, infatti, argutamente definito il contesto di azione riferito agli indagati quale «*sottobosco di condotte illecite*»¹⁰, quasi a voler rimarcare la qualificazione di questi comportamenti in termini di ambiguo, radicato e metodico *modus operandi*, adoperato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In tal senso, può ben affermarsi che la gravità dei fatti è insita nel ricorso sistematico a tali fenomeni collusivi e corruttivi, attuati da *** e *** con lo scopo di ottenere l'appoggio incondizionato della stazione appaltante e di pilotare gli appalti;
- In questa cornice di diffusa illegalità, spicca la figura di *** come artefice degli accordi collusivi, che non ha esitato - anche attraverso veri e propri tentativi di corruzione - a mettere in campo una serie di iniziative palesemente finalizzate a condizionare l'azione amministrativa in vista del perseguimento non solo di propri interessi economici, ma anche per acquisire vantaggi professionali, in termini di prestigio¹¹. Peraltro, l'obiettivo perseguito dal titolare della società Apulia non sembra essere affatto confinato semplicemente all'aggiudicazione del singolo appalto relativo al recupero del Teatro del Comune di Acquaviva delle Fonti, ma sottende un disegno più ampio e pericoloso, che possa promuovere e realizzare una stabile alleanza con i vertici comunali al fine di ottenere anche l'affidamento di altri appalti;
- Le circostanze rappresentate sono di per sé sufficienti a giustificare la richiesta della più incisiva misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), misura

¹⁰ Ordinanza di custodia cautelare, p. 38.

¹¹ L'appalto relativo ai lavori di recupero del teatro comunale è senz'altro da considerarsi un'opera di prestigio, a cui lo stesso *** tiene moltissimo. Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 14.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

preordinata a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti nella vicenda in esame e a garantire che l'esecuzione dell'appalto avvenga sotto l'egida legalitaria di amministratori di nomina prefettizia;

DATO ATTO CHE:

- Con nota del 12 agosto 2017 (acquisita al prot. n. 100625/2017), la società ***, terza classificata nella procedura di gara in questione, ha illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di risoluzione del contratto d'appalto e di riassegnazione a proprio favore, argomentando altresì in merito alla inapplicabilità, nella fattispecie, delle misure straordinarie di cui all'art. 32 per carenza del presupposto di "un contratto in corso di esecuzione", in quanto *«allo stato, i lavori appaltati alla Apulia s.r.l. non sono stati consegnati, né tantomeno avviati»*;
- L'avvio del procedimento, di cui alla presente richiesta, è stato comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990, con nota prot. n. 101084 del 18 agosto 2017;
- Dopo aver esercitato l'accesso agli atti del procedimento, la società Apulia s.r.l. ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 13 ottobre 2017 (acquisita al prot. n. 118445/2017) ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, esponendo le seguenti argomentazioni: - gli incontri avvenuti tra ***, ***, *** e *** rientrano nella normalità dei rapporti professionali tra committente ed appaltatore tanto prima quanto durante e dopo l'aggiudicazione; - gli elementi di anomalia e d'irregolarità individuati dagli organi inquirenti ai fini della configurazione della turbativa di gara (nomina di *** quale componente della commissione giudicatrice, utilizzo del metodo del confronto a coppie per la valutazione dell'offerta tecnica, effettuazione del sopralluogo da parte di soggetto privo dei requisiti previsti dal disciplinare di gara) sono stati riconosciuti legittimi dal giudice amministrativo di primo e secondo grado in sede di contenzioso giurisdizionale;
- La società Apulia ha comunicato al Comune di Acquaviva delle Fonti di aver provveduto a mutare la propria compagine sociale a far data dal 25 luglio 2017 nonché a nominare l'ing. *** quale nuovo amministratore unico a far data dal 28 luglio 2017, in sostituzione di ***;
- Con nota n. 12640 del 18 luglio 2017 (acquisita al prot. n. 93268/2017), il Comune di Acquaviva delle Fonti ha riferito che è interesse prioritario dell'ente la realizzazione dell'opera pubblica, finanziata con fondi regionali che impongono un cronoprogramma di realizzazione degli stessi molto serrato, con conseguente rischio di perdita del contributo;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

RITENUTO CHE:

- La prospettazione della società *** è del tutto infondata nella parte in cui sostiene l'inapplicabilità al caso di specie della misura di straordinaria gestione per difetto del necessario requisito di un contratto in fase esecutiva, a causa della mancata consegna e avvio dei lavori. Per confutare la palese erroneità di tale tesi, è sufficiente richiamare la seguente affermazione che la stessa società *** riporta nella sua nota, contraddicendone così radicalmente la motivazione logica: «*Rammentasi, invero, che l'appalto in parola è di tipo "integrato", consistente nell'affidamento della progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori (di restauro del teatro comunale)*». Appare, quindi, chiaro che l'esecuzione di un appalto integrato comprenda non solo la fase dei lavori, ma anche la previa attività di progettazione esecutiva;
- Nemmeno le argomentazioni difensive esposte dalla società Apulia s.r.l. possono essere accolte, né condivise in considerazione di quanto già ampiamente illustrato in precedenza;
- Va disattesa, altresì, l'obiezione mossa dalla società circa l'adeguata smentita e conseguente superamento di ogni contestazione di condotta illecita relativa alla turbativa d'asta da parte del giudice amministrativo, poiché le questioni ritenute legittime dal Tar e dal Consiglio di Stato non esauriscono affatto l'impianto probatorio complessivo delineato in sede di procedimento penale e la cornice ben più ampia e sostanziosa di contestazioni mosse per tratteggiare gli estremi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 c.p.. Aggiungendo, peraltro, che il giudicato amministrativo è solo tendenzialmente vincolante per il giudice penale, che resta comunque libero nel proprio giudizio e che, in ogni caso, le misure straordinarie previste dall'art. 32 del d.l. 90/2014 svolgono una funzione eminentemente preventiva nella prospettiva del contrasto in via amministrativa della corruzione e postulano la consistenza oggettiva della notizia di illecito;
- Infine, in un'ottica dissociativa e di rinnovazione degli organi sociali, appare del tutto insufficiente l'asserito ricambio dell'organo amministrativo, considerato che ***, a seguito dell'intervenuta misura degli arresti domiciliari, è stato sostituito da ***,¹² nella carica di amministratore unico della società. Tale avvicendamento non può, dunque, considerarsi in alcun modo una misura adeguata per scongiurare il rischio di ulteriori condizionamenti illeciti nella conduzione del contratto d'appalto relativo ai lavori di recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti;

¹² Considerato l'anno di nascita di ***(***), con molta probabilità si tratta della ***.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

PRECISATO CHE la *** s.r.l., società mandante del raggruppamento affidatario dell'appalto in questione, è risultata del tutto estranea ai fatti e alle indagini di cui al procedimento penale n. 17289/15 R.G.N.R., e che pertanto la stessa - pur essendo destinataria della comunicazione di avvio del procedimento - non può essere in alcun modo coinvolta nell'applicazione della misura di straordinaria gestione di cui alla presente proposta;

RITENUTO CHE la presente proposta di misure straordinarie vada indirizzata al Prefetto di Bari, in quanto la disposizione di cui all'art. 32, comma 1, incardina la competenza del prefetto «*in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*» e, nel caso di specie, la stazione appaltante è il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dall'articolo 32, comma 1, lett. b) del d.l. n. 90/2014, alla luce dei fatti come sopra sinteticamente riportati;

SI PROPONE

al Prefetto di Bari di disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2017, nei confronti della società Apulia s.r.l. (C.F. 05937430725), con riferimento al contratto di appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) – CIG: 6407584995, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, contestualmente sospendendo l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.

La presente richiesta di commissariamento è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90».

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 5 dicembre 2017

Raffaele Cantone